

Comune di Galliciano nel Lazio
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI



Approvato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n.27 del 30-07-2024

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI | 3 |
| Art. 1 – Oggetto | 3 |
| Art. 2 – Rinvio dinamico e definizioni..... | 4 |
| Art. 3 – Finalità..... | 4 |
| Art. 4 – Gestione ed individuazione dei trattamenti di dati possibili | 4 |
| Art. 5 – attività di videosorveglianza libere da vincoli | 5 |
| CAPO II - SOGGETTI..... | 5 |
| Art. 6 – direzione del sistema e titolarità del trattamento dei dati personali | 5 |
| Art. 7 – attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati..... | 6 |
| Art. 8 – Responsabile della protezione dei dati personali | 6 |
| Art. 9 – soggetti esterni ammessi alla gestione o utilizzo del sistema di videosorveglianza – Responsabili del trattamento..... | 6 |
| CAPO III – SICUREZZA E CAUTELE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA..... | 7 |
| Art. 10 – sala di controllo | 7 |
| Art. 11 – sicurezza del sistema..... | 7 |
| Art. 12 – addetti alla sicurezza | 7 |
| Art. 13 – violazione dei dati personali - responsabilità | 7 |
| Art. 14 – spegnimento immediato del sistema | 8 |
| Art. 15 – profilazione e registrazione degli accessi | 8 |
| CAPO IV – DIRITTI DEI CITTADINI..... | 8 |
| Art. 16 – elencazione dei diritti | 8 |
| Art. 17 - segnalazioni e richiesta di provvedimenti in autotutela | 9 |
| Art. 18 – tutela amministrativa e giurisdizionale | 9 |
| CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI | 9 |
| Art. 19 – Pubblicità del regolamento..... | 9 |
| Art. 20 – Entrata in vigore..... | 10 |

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione dell'impianto di videosorveglianza la cui descrizione tecnica, comprese le relative modalità per la sicurezza e manutenzione, è riportata all'**ALLEGATO 01**. Questo documento andrà costantemente aggiornato, con determinazione del Responsabile del servizio/Dirigente/Comandante della Polizia Locale, ogni qualvolta il sistema dovesse essere modificato o implementato.

Il trattamento dei dati personali, oggetto di questa videosorveglianza, deve avvenire oltre che nel rispetto di questo regolamento secondo quanto è disposto dalle seguenti norme:

Unione Europea

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – Nel prosieguo **R.G.P.D.** – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
- **Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video** - Versione 2.0 - Adottate il 29 gennaio 2020 dal "Comitato europeo per la protezione dei dati"

Normativa Italiana

- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*".

Circolari e linee guida di autorità italiane

- **Ministero dell'interno**, Dipartimento della pubblica sicurezza Circ. **8 febbraio 2005**, n. 558/A/421.2/70/456 - Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia.
- **Garante per la protezione dei dati personali** "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal in data **8 aprile 2010**.
- **Ministero dell'Interno**, direttiva N. 558/SICPART/421.2/70 del **02/03/2012** - Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale
- **Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51**: Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- **Garante per la protezione dei dati personali** - FAQ in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali, edizione **dicembre 2020**.

Art. 2 – Rinvio dinamico e definizioni

La normativa richiamata all'articolo precedente, con le successive modifiche ed integrazioni, e tutta quella che verrà emanata successivamente, va considerata come fonte normativa superiore e dunque potrà determinare la disapplicazione di fatto di parte o di tutto il presente regolamento.

Le definizioni delle fattispecie giuridiche che verranno disciplinate nel regolamento è quella contenuta nei "considerando" e all'art. 4 del R.G.P.D. – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali.

Art. 3 – Finalità

L'impianto di videosorveglianza di cui all'art. 1 è stato progettato e realizzato esclusivamente per i seguenti fini:

- ***Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (polizia giudiziaria)***
- ***Sicurezza e decoro urbani (pubblica sicurezza)***
- ***Sicurezza della circolazione stradale***

Il comandante della Polizia Locale e il personale autorizzato, nell'ambito di queste finalità, opera senza ulteriori autorizzazioni, in quanto la base giuridica di detti trattamenti è pienamente legittima secondo le norme richiamate.

Il comandante della Polizia Locale e il personale dipendente non può utilizzare il sistema di videosorveglianza per finalità diverse, in quanto l'eventuale contemperamento tra i diritti di riservatezza dei cittadini, pieni e incompressibili al di fuori delle suddette finalità, e i diritti privati, quali ad esempio il risarcimento dei danni, può essere eseguito solo dall'autorità giudiziaria.

I dati oggetto di videosorveglianza, quali video, audio, immagini, elaborazioni e relative archiviazioni, al di fuori delle suddette finalità, potranno essere trattati solo ed esclusivamente su ordine dell'autorità giudiziaria anche a tutela della proprietà privata e nei rapporti tra cittadini.

I limiti e le modalità del trattamento dei dati oggetto della videosorveglianza sono esclusivamente quelli disciplinati dal presente regolamento e possono essere disattesi solo ed esclusivamente su ordine dell'autorità giudiziaria.

Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, specie se afferenti a cantieri o attività di manutenzione periodica sulle aree monitorate.

Art. 4 – Gestione ed individuazione dei trattamenti di dati possibili

Con le modalità tecnologiche meglio descritte e aggiornate nell'allegato 01 di cui all'art. 1 del presente regolamento, saranno possibili e legittime solo le seguenti azioni:

- Visualizzazione in diretta di audio e video di aree pubbliche o di libero accesso e di edifici pubblici;
- Registrazione di immagini, audio e video di quanto accade in aree pubbliche o di libero accesso e di edifici pubblici;
- Elaborazione sistemica con database delle immagini, degli audio e dei video solo ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente art. 3.
- Memorizzazione di quanto ai punti precedenti per un periodo massimo di sette giorni.
- Cancellazione automatica dopo che siano trascorsi sette giorni dalla loro registrazione di tutti i dati elaborati e di tutte le immagini, gli audio e i video registrati.

- Libero accesso al Comandante della Polizia Locale e al personale da lui dipendente ed autorizzato a tutti i dati elaborati e di tutte le immagini, gli audio e i video registrati.
- Conservazione per un periodo superiore ai sette giorni, solo dei dati elaborati e delle immagini, gli audio e i video registrati che siano funzionali a procedimenti connessi con le finalità di cui all'art. 3. A tal fine, in un tempo ragionevole e quando ciò sia possibile a seguito dell'effettiva identificazione degli interessati, andrà data notizia del trattamento e inviata espressa informativa.

Il Comandante della Polizia Locale nell'ambito delle azioni di Polizia Giudiziaria è tenuto ad agevolare l'accesso al sistema da parte di soggetti appartenenti ad altri corpi che esercitano dette funzioni.

Il Comandante della Polizia Locale, possibilmente d'intesa con il Questore e nell'ambito delle azioni del comitato provinciale per l'ordine pubblico, è tenuto ad agevolare l'accesso al sistema da parte di soggetti appartenenti ad altri corpi che esercitano funzioni di pubblica sicurezza.

L'accesso da parte dei soggetti di cui ai due commi precedenti può sostanziarsi in una visione diretta di tutti i dati elaborati e di tutte le immagini, gli audio e i video registrati, senza particolari formalità. In caso fosse ritenuto necessario estrarre copia da trasferire su supporti al di fuori del sistema, dovrà essere fatta apposita istanza.

Copia delle istanze di accesso mediante estrazione di copia di immagini, video, suoni o dati e dei relativi provvedimenti di accoglimento, dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

Art. 5 – attività di videosorveglianza libere da vincoli

Qualora il sistema di cui all'art. 1, anche mediante particolari accorgimenti tecnici e nella piena sicurezza da illegittime intrusioni, possa elaborare video da cui non sia possibile individuare quanto succede in aree private e non siano identificabili in alcun modo persone fisiche, può essere dato accesso anche a soggetti terzi per finalità di tipo turistico, meteorologico, allertamento di protezione civile e similari.

L'accesso a questi video, tramite il sistema di cui all'art.1, dovrà avvenire su apposita autorizzazione del Comandante della Polizia Locale a seguito di apposita istruttoria formale che preveda le più ampie garanzie di non ledere i diritti di riservatezza di terze persone.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 6 – direzione del sistema e titolarità del trattamento dei dati personali

La direzione amministrativa del sistema di cui all'art. 1, a mente dell'art. 107 del TUEL (D.lgs. 267/2000) è esercitata dal *Comandante della Polizia Locale o del dirigente o posizione organizzativa suo superiore*.

Il Sindaco del Comune proprietario del sistema di cui all'art. 1 con apposito decreto nell'ambito del relativo regolamento di organizzazione nomina il soggetto titolare della funzione e il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Titolare del trattamento dei dati personali elaborati e di tutte le immagini, gli audio e i video registrati è l'ente che ha adottato il presente regolamento e/o che è proprietario del sistema di cui all'art. 1.

La titolarità del trattamento è esercitata in via funzionale:

- **Per gli aspetti gestionali** da parte del *Comandante della Polizia Locale o del dirigente o posizione organizzativa suo superiore*;

- **Per la rappresentanza legale in giudizio** da parte del sindaco del comune in cui è stata effettuata la videosorveglianza chiamata o ammessa in giudizio.

Art. 7 – attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

Il dirigente o posizione organizzativa nominato con le modalità di cui all'articolo precedente, a mente dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, con proprio ordine di servizio può prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, connessi al sistema, siano attribuiti a dipendenti del comune, espressamente designati, che opereranno sotto la sua autorità.

Con uguale e contrario ordine di servizio potranno essere revocati detti ordini di servizio.

Copia delle nomine e delle revoche, compresa quella del dirigente o posizione organizzativa, dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

Art. 8 – Responsabile della protezione dei dati personali

Con apposito atto del dirigente o posizione organizzativa, di cui all'art. 6, dovrà essere espressamente affidata la vigilanza del sistema di videosorveglianza, al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune.

Il RPD dovrà in particolare:

- a) verificare la corretta indicazione dei trattamenti eseguiti dal sistema di videosorveglianza nell'apposito **Registro dell'attività di trattamento**, previsto dall'art. 30 del RGPD.
- b) Effettuare una periodica **Valutazione di impatto**, prevista dall'art. 35 del RGPD.

I dati e le modalità di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali dovranno essere facilmente reperibili dai cittadini nelle informative di cui all'art. 16

Copia della nomina e della revoca del RPD, dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

Art. 9 – soggetti esterni ammessi alla gestione o utilizzo del sistema di videosorveglianza – Responsabili del trattamento

Con apposita determinazione del dirigente o posizione organizzativa, di cui all'art. 6, potranno essere individuati soggetti esterni ammessi a:

- Eseguire operazioni di gestione, manutenzione e messa in sicurezza del sistema;
- Utilizzare i dati personali elaborati, le immagini, gli audio e i video prodotti dal sistema, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 3.

I soggetti così individuati assumono la qualifica di **Responsabili del trattamento**, con le funzioni, le prerogative e i limiti di cui agli articoli 28 e 29 del RGPD e della determinazione di conferimento.

Gli istituti di vigilanza privati, verificata la loro qualificazione professionale, qualora siano ammessi ad interagire con il sistema di videosorveglianza rientrano tra i soggetti del presente articolo.

Per trattamenti particolarmente complessi e invasivi è necessario che la determinazione preveda apposito disciplinare o atto convenzionale, sottoscritto per accettazione anche dal nominato Responsabile del trattamento.

Copia delle determinazioni di individuazioni dei responsabili del trattamento e degli eventuali relativi disciplinari o atti convenzionali, dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

CAPO III – SICUREZZA E CAUTELE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA

Art. 10 – sala di controllo

Presso il comando della Polizia Locale sarà istituito un ufficio, a cui è interdetta la visibilità dall'esterno e l'accesso di soggetti non autorizzati, in cui collocare i monitor e le apparecchiature di gestione del sistema di videosorveglianza.

Il Comandante della Polizia Locale, oltre ad individuare gli operatori dipendenti ed esterni ammessi ad utilizzare o gestire il sistema e la relativa sicurezza, potrà, con ordine anche verbale, dare disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali, della sicurezza urbana o del segreto istruttorio. A tal fine può anche ordinare lo sgombero immediato della sala operativa, la sua sigillatura, la vigilanza armata e l'accesso di organi di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Qualora le dotazioni tecnologiche in uso ammettano che alcune o tutte le operazioni di gestione del sistema siano possibili anche in remoto, mediante l'utilizzo di apparecchiature non rientranti nel sistema stesso, dovrà essere redatto un dettagliato elenco, che andrà mantenuto aggiornato. Nell'elenco vanno riportati sia i dati dei soggetti abilitati a mente dei precedenti articoli 6, 7 e 9, che le tipologie di apparecchiature utilizzate. L'elenco dovrà essere conservato in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

Art. 11 – sicurezza del sistema

Con apposita determinazione del dirigente o posizione organizzativa, di cui all'art. 6, dovranno essere individuati il soggetto o i soggetti a cui è affidata la sicurezza dell'intero sistema di videosorveglianza.

I protocolli di sicurezza e manutenzione dell'intero sistema e dei server in cui i dati vengono memorizzati dovranno essere parte del documento di cui all'art.1.

Art. 12 – addetti alla sicurezza

Gli addetti alla sicurezza potranno essere alternativamente o congiuntamente soggetti esterni o dipendenti del comune.

La loro qualificazione giuridica a termini del presente regolamento, qualora:

- ***Siano soggetti esterni***, è quella di responsabili del trattamento a mente dell'art. 9;
- ***Siano soggetti dipendenti***, è quella di designati a mente dell'art. 7.

Art. 13 – violazione dei dati personali - responsabilità

Il sistema di sicurezza dovrà espressamente prevedere delle modalità di allertamento in caso di possibile violazione dei dati personali.

Il Comandante della polizia locale dovrà avere entro 36 ore lavorative, da parte degli addetti alla sicurezza, un rapporto o segnalazione di possibile violazione.

Entro 72 ore lavorative della possibile violazione, il Comandante, sentito il RPD, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti disposti dal RGPD agli articoli 33 e 34. Qualora gli elementi di valutazione degli addetti non siano sufficientemente dettagliati dovrà darne conto nella notifica al Garante della Privacy.

Qualora gli addetti alla sicurezza non abbiano segnalato, per loro colpa e/o errore, la possibile violazione, dovrà essere avviato nei loro confronti apposita contestazione di addebiti.

Art. 14 – spegnimento immediato del sistema

Qualora il Comandante della polizia locale accerti che il sistema sia oggetto di una violazione degli accessi o di una perdita di dati potrà disporre, con provvedimento scritto da notificare agli addetti alla sicurezza, l'immediato spegnimento.

Ricevuto il provvedimento debitamente motivato e sottoscritto, gli addetti alla sicurezza dovranno spegnere il sistema entro 2 ore. A tal fine è necessario prevedere appositi turni di reperibilità.

Art. 15 – profilazione e registrazione degli accessi

Al sistema si accede mediante apposita individuazione di profili personali e non collettivi di autorizzazione, basati su sistemi di identità digitale (SPID, CIE e simili) prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale o mediante un sistema di identificativi e password.

Gli addetti alla sicurezza, previo provvedimento del comandante della Polizia Locale, creano profili di accesso con diversi livelli di autorizzazione.

L'elenco dei soggetti ammessi ad accedere e la registrazione dei relativi accessi ed operazioni eseguite dovrà essere parte del sistema di sicurezza; qualora ciò non sia tecnologicamente possibile andrà creato e gestito un "Registro cartaceo degli accessi".

La continua mancanza di adeguati sistemi di profilazione e registrazione, che ledano la sicurezza dell'intero sistema nei confronti di accessi fraudolenti o violazioni, può essere causa dello spegnimento immediato del sistema disposto dal comandante della polizia locale a mente dell'art. 13.

CAPO IV – DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 16 – elencazione dei diritti

In base alle norme richiamate all'art.1 e ai principi generali dell'ordinamento repubblicano, il sistema di videosorveglianza qui regolamentato deve essere ispirato ad un uso democratico delle risorse umane e materiali della Polizia Locale.

Oltre al generale principio di minimizzazione dell'impatto sulla vita dei cittadini delle operazioni di trattamento dei dati personali elaborati e di tutte le immagini, gli audio e i video registrati, vanno riconosciuti i seguenti diritti di cui agli articoli 12 e seguenti del RGPD:

1) Informativa

È qui allegato il modulo dell'informativa completa [**ALLEGATO 02**], redatto secondo i principi del RGPD

2) Diritto di accesso ai propri dati personali

Oltre al generale diritto di accesso documentale, civico e generalizzato che potrà eventualmente esplicitarsi secondo le relative normative di riferimento, ogni cittadino ha diritto di sapere se il sistema di videosorveglianza ha in carico trattamenti di suoi dati personali.

La fornitura di copia dei dati personali all'interessato è possibile solo se i dati non contengono altri dati riferiti a soggetti terzi e non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

3) Rettifica, cancellazione e limitazione

In caso di elaborazioni o registrazione errata di dati personali il cittadino ha diritto alla loro rettifica. In caso la registrazione dei dati esuberi da quanto stabilito nel presente regolamento il cittadino ha diritto alla cancellazione immediata o, in subordine, alla loro limitazione. Salvo l'apertura di procedimenti penali o di pubblica sicurezza che saranno notificati nei modi e termini delle relative

normative di settore, dopo 7 giorni dalla registrazione i dati del sistema di videosorveglianza devono essere definitivamente cancellati.

4) *Impossibilità di ottenere la portabilità dei dati o di esprimere l'opposizione a processi informatizzati*

Il principio generale di portabilità dei propri dati personali o la possibilità di opporsi a processi informatizzati, stante la funzione di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria del trattamento, saranno possibili solo nei limiti della normativa di settore e qualora autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 17 - segnalazioni e richiesta di provvedimenti in autotutela

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal sistema di videosorveglianza, nell'ambito dei diritti di cui all'art.16 o a tutela di altri diversi diritti, ha facoltà di proporre istanze o chiedere provvedimenti in autotutela da parte del titolare del trattamento dei dati personali.

L'istanza, la segnalazione, l'esposto o qualsiasi atto del medesimo tenore va inviato obbligatoriamente sia al RPD che al titolare del trattamento, come individuato all'art. 6.

Ogni provvedimento adottato a seguito di detti atti d'impulso, compresa l'immediata archiviazione andrà gestito secondo i principi della legge 241/1990.

Art. 18 – tutela amministrativa e giurisdizionale

Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante della privacy italiano o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il reclamo al Garante, a mente dell'art. 140 bis del codice della privacy, non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

Il ricorso giurisdizionale, a mente dell'art. 152 del Codice della privacy, è di competenza esclusiva del giudice ordinario

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà reso disponibile del sito istituzionale delle amministrazioni comunali coinvolte sia nell'apposita sezione riservata ai regolamenti che in quella riservata alla videosorveglianza.

Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, quando sarà reso esecutivo, sarà notificato al titolare del trattamento di cui all'art. 6.

Il comandante della Polizia Locale o del dirigente o posizione organizzativa suo superiore, quando avrà ricevuto la notifica di cui al comma precedente, a sua volta provvederà alla notifica formale a:

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Tutti i delegati al trattamento di cui all'art. 9

Tutti i responsabili del trattamento di cui all'art. 7

Copia delle relate di notifica o dei documenti analoghi, dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Elenco degli allegati e dei documenti richiamati nel Regolamento

Allegato 01:

Richiamato agli articoli: 1 e 4

Allegato 02:

Richiamato all'articolo 16